

## **CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE**

### **Regolamento recante disposizioni per l'esecuzione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà**

Approvato con deliberazione di Giunta Camerale n. 34 del 10.06.2016



## INDICE

Art. 1 Oggetto.....	3
Art. 2 Controllo a campione.....	3
Art. 3 Modalità di esecuzione dei controlli.....	4
Art. 4 Attivazione dei controlli .....	4
Art. 5 Relazioni con altre pubbliche amministrazioni.....	5



## **Art. 1**

### **Oggetto**

1. Il presente capo disciplina i controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (di seguito DSC) e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (di seguito DSAN) presentate alla Camera di Commercio di Molise.
2. Esso individua altresì le misure organizzative predisposte dalla Camera di Commercio di Molise al fine di garantire, quale amministrazione certificante, la tempestiva esecuzione dei controlli da effettuarsi nei propri archivi documentali su richiesta di altre pubbliche amministrazioni, relativamente alle dichiarazioni sostitutive da esse presentate, ovvero ai fini degli accertamenti d'ufficio di cui all'art. 18 della Legge.

## **Art. 2**

### **Controllo a campione**

1. La Camera di Commercio di Molise, al di fuori dei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità della dichiarazione, può effettuare i controlli sui contenuti delle DSC e DSAN ricevute anche a campione.
2. Con determinazione dirigenziale sono individuati per ciascuna area organizzativa:
  - a) i procedimenti rispetto ai quali i controlli possono essere effettuati a campione;
  - b) il tipo, preventivo o successivo, dei controlli da svolgersi;
  - c) uno o più criteri per la scelta del DSC e DSAN che comporranno il campione da sottoporre a controllo.
3. Con la medesima determinazione dirigenziale è preventivamente individuato, in percentuale sul numero complessivo delle dichiarazioni sostitutive mediamente presentato per ciascun procedimento di competenza dell'area organizzativa, il numero di dichiarazioni da sottoporre a controllo. n campione così determinato non può essere inferiore al dieci per cento del totale delle dichiarazioni ricevute per ciascun tipo di procedimento; esso deve in ogni caso costituire base sufficientemente indicativa per la valutazione della correttezza nei confronti dell'Ente dei comportamenti dei soggetti dichiaranti.
4. Il Segretario Generale può autorizzare percentuali di controllo inferiori al dieci per cento, in considerazione del numero particolarmente elevato di dichiarazioni sostitutive presentate in relazione a procedimenti determinati.



## **Art. 3**

### **Modalità di esecuzione dei controlli**

1. I controlli sulle DSC sono eseguiti dal responsabile del procedimento nell'ambito del quale la dichiarazione sostitutiva è presentata con le seguenti modalità:
  - a) accedendo direttamente, ove possibile, agli archivi dell'Amministrazione certificante;
  - b) richiedendo conferma, anche per via telematica, ai competenti uffici della stessa.
2. Per i controlli sulle DSAN il responsabile del procedimento può richiedere al dichiarante informazioni aggiuntive e chiarimenti, compiere indagini presso altre pubbliche amministrazioni, ovvero visite ispettive quando ciò sia necessario per la verifica di situazioni di fatto.
3. Qualora il responsabile del procedimento rilevi nella dichiarazione controllata errori o imprecisioni che, in quanto non costituenti falsità, siano sanabili, invita il soggetto interessato a regolarizzarlo entro un congruo termine, dandogli espresso avviso che, in mancanza, il procedimento non potrà avere seguito.

## **Art. 4**

### **Attivazione dei controlli**

1. Fatti salvi casi particolari da disciplinare con la determinazione dirigenziale di cui all'art. 2, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive ricevute dalla Camera di commercio sono disposti:
  - a) nel caso di controllo svolto in corso di istruttoria, entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva o da quella presa a riferimento per l'attivazione della verifica nella determinazione del dirigente competente.
  - b) Nel caso di controllo svolto successivamente all'adozione del provvedimento finale, entro il termine di 60 giorni dalla data di questo. In tal caso, il controllo è effettuato esclusivamente sulle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari del provvedimento.



## **Art. 5**

### **Relazioni con altre pubbliche amministrazioni**

1. La Camera di Commercio di Molise aderisce alle convenzioni stipulate dal sistema camerale con altre pubbliche amministrazioni per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.
2. In mancanza delle convenzioni di cui al comma precedente, le autorizzazioni previste dall'art. 43, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per l'accesso diretto agli archivi camerale da parte delle amministrazioni procedenti sono rilasciate senza formalità del responsabile dell'unità organizzativa che detiene il documento o cura la tenuta della banca dati da consultare.
3. L'unità organizzativa che detiene il documento richiesto o cura la banca dati, l'accesso alla quale è necessario ad effettuare il controllo, è tenuta a rendere all'amministrazione procedente le informazioni richieste tempestivamente e comunque non oltre il termine stabilito dall'art. 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.